



**OSSERVAZIONI
AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
N. 56/2024/R/GAS**

**ORIENTAMENTI DELL'AUTORITA' SUI CRITERI DI
DETERMINAZIONE DEL TASSO DI VARIAZIONE DI
INFLAZIONE E DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI IN
COERENZA CON I CRITERI ROSS E SUL TRATTAMENTO
DELLE VARIAZIONI DEL TASSO DI REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE INVESTITO**

18 marzo 2024

INDICE

1.	CONSIDERAZIONI DI SINTESI	2
2.	ORIENTAMENTI SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INFLAZIONE, DEL DEFLATORE E DELLE VARIAZIONI DEL TASSO DI REMUNERAZIONE	4
2.1.	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLA VARIAZIONE DEL TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO.....	4
2.2.	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLA VARIAZIONE DELLE PARTITE INFLATTIVE.....	5
2.3.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE	6

1. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il presente documento illustra le osservazioni di Snam al documento di consultazione *“Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL). Orientamenti dell’Autorità sui criteri di determinazione del tasso di variazione di inflazione e deflatore degli investimenti in coerenza con i criteri ROSS e sul trattamento delle variazioni del tasso di remunerazione del capitale investito”*, pubblicato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità) in data 1° marzo 2024. Tali osservazioni si intendono riferite a tutte le società regolate del Gruppo Snam.

Vengono, di seguito, richiamate le osservazioni di carattere generale rimandando alle successive sezioni del documento per un’analisi più dettagliata su ciascun spunto di discussione.

Considerazioni sull’evoluzione del modello di regolazione

In termini generali si condivide l’orientamento dell’Autorità di voler procedere ad un adeguamento sia dei ricavi di riferimento che dei corrispettivi tariffari di competenza dell’anno in occasione del primo procedimento utile per il loro aggiornamento, in coerenza con l’obiettivo dichiarato dalla stessa Autorità di voler perseguire un progressivo allineamento delle regolazioni dei diversi servizi regolati. In particolare, relativamente all’anno 2024 si ritiene che tale aggiornamento debba considerare sia la variazione del tasso di remunerazione riconosciuto (approvato dall’Autorità con deliberazione n. 556/2023/R/com) sia gli aggiornamenti dei parametri inflattivi relativi all’anno stesso (deflatore e inflazione) secondo i criteri ROSS (inclusivi del c.d. “raccordo”).

Con specifico riferimento all’aggiornamento del deflatore degli investimenti fissi lordi si ritiene che, al fine di fornire una corretta rappresentazione del valore degli asset regolati, la revisione debba essere effettuata considerando le variazioni rispetto ai valori utilizzati dall’Autorità in sede di approvazione delle precedenti proposte tariffarie. Inoltre, tenuto conto della prospettata revisione dell’ISTAT nella metodologia di calcolo del deflatore che potrà portare a ulteriori variazioni anche significative rispetto alle ultime pubblicazioni e al fine di garantire quanto più possibile trattamenti uniformi tra settori regolati, si ritiene opportuno considerare per l’anno 2023 il valore come da ultima stima del Documento Programmatico di Bilancio utilizzato per i settori della trasmissione e distribuzione elettrica,

pari a +1,6% (eventualmente da congruare a mezzo CSEA in caso di differenze significative).

Con riferimento ai corrispettivi tariffari si ritiene che questi debbano essere determinati ed applicati in modo da consentire quanto più possibile agli operatori regolati il recupero dei ricavi riconosciuti di competenza nell'anno stesso, prevedendo ove necessario un loro aggiornamento alla prima occasione utile. Ove l'applicazione dei nuovi corrispettivi rideterminati in corso d'anno non fosse ritenuta percorribile, si ritiene comunque necessario prevedere opportuni meccanismi che consentano all'impresa regolata la copertura della variazione dei ricavi riconosciuti per l'anno in oggetto, nel corso del medesimo anno.

Infine, si ritiene che l'adeguamento delle modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive secondo quanto sopra rappresentato, o quantomeno il riconoscimento degli effetti derivanti dalle rettifiche ISTAT al deflatore degli investimenti fissi lordi come proposto nel documento di consultazione 67/2024/R/gas per i servizi di distribuzione e misura del gas, debba trovare applicazione anche al servizio di stoccaggio, al fine di evitare disparità di trattamento tra i diversi servizi regolati.

Si rimanda al seguito del documento per ulteriori considerazioni di dettaglio e approfondimenti specifici sui singoli spunti di consultazione.

2. ORIENTAMENTI SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INFLAZIONE, DEL DEFLATORE E DELLE VARIAZIONI DEL TASSO DI REMUNERAZIONE

2.1. Modalità di trattamento della variazione del tasso di remunerazione del capitale investito

<u>S1.</u> Osservazioni in merito alle modalità di gestione delle variazioni del WACC.

In termini generali si ritiene che i corrispettivi tariffari applicati nell'anno di riferimento debbano essere dimensionati opportunamente al fine di garantire quanto più possibile il recupero dei ricavi riconosciuti di competenza dell'anno nell'anno stesso.

In tale prospettiva, si condivide l'orientamento dell'Autorità di voler prevedere una rideterminazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi tariffari di competenza dell'anno in occasione del primo procedimento utile per l'aggiornamento (nel caso specifico, per l'anno 2024 considerare l'aggiornamento dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi tariffari in sede di presentazione della proposta tariffaria per l'anno 2025, così come previsto dall'articolo 29.2 della RTRG).

In particolare, si ritiene che l'aggiornamento in oggetto debba intercettare sia le variazioni del tasso di remunerazione del capitale investito per l'anno 2024 approvate dall'Autorità con deliberazione 556/2023/R/com sia gli aggiornamenti dei parametri inflattivi relativi all'anno stesso (deflatore e inflazione) come meglio precisato in risposta allo spunto di consultazione successivo.

Tale approccio, infatti, permetterebbe da un lato all'operatore regolato il recupero dei ricavi di competenza nell'anno a cui questi fanno riferimento e dall'altro di applicare corrispettivi che riflettano i reali costi riconosciuti sottostanti il servizio, evitando che eventuali scostamenti siano sostenuti da utenti che non utilizzano il servizio di rigassificazione nel periodo in cui questo viene erogato.

Ove una applicazione dei nuovi corrispettivi (rideterminati in corso d'anno) non fosse ritenuta percorribile, si ritiene comunque necessario prevedere opportuni meccanismi che consentano all'impresa regolata la copertura della variazione dei ricavi riconosciuti per l'anno in oggetto, nel corso del medesimo anno. In considerazione degli ammontari in questione, si ritiene che tale copertura potrebbe avvenire mediante un conguaglio a mezzo

della CSEA nel mese di luglio dell'anno stesso (in occasione della regolazione delle spettanze relative alla copertura dei ricavi di cui all'articolo 19 della RTRG).

2.2. Modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive

S2. *Osservazioni in merito alla proposta di modificare le modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive secondo un parziale allineamento con i criteri ROSS.*

In termini generali, si ritiene necessario prevedere un allineamento nelle modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive anche per i servizi regolati che non prevedono l'applicazione dei criteri ROSS già dal 2024, al fine di garantire uniformità nei criteri di riconoscimento dei costi che non dipendono dalla regolazione tariffaria specifica di ciascun servizio.

Viceversa, si produrrebbe una ingiustificata differenza di trattamento relativamente ad elementi quali gli indici inflattivi, il deflatore e le tempistiche di riconoscimento del tasso di remunerazione che al contrario dovrebbero essere quanto più possibile omogenei. Un differente approccio risulterebbe infatti in contrasto con l'obiettivo dichiarato della stessa Autorità di voler allineare quanto più possibile le regolazioni dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas per evitare differenziazioni nel livello dei ricavi riconosciuti dipendenti esclusivamente del diverso periodo di fissazione dei parametri. Analogo obiettivo è stato peraltro perseguito dalla stessa Autorità anche in occasione della revisione complessiva dei criteri di determinazione del tasso di remunerazione che, allineando il valore di tutti gli altri parametri economico-finanziari, ha portato alla definizione di livelli di remunerazione differenziati tra i diversi business esclusivamente in funzione del livello di rischio specifico di ciascun servizio (mediante il fattore Beta) e del leverage.

In tale prospettiva, si ritiene quindi opportuno procedere alla rideterminazione dei ricavi del servizio di rigassificazione del GNL relativamente alle componenti inflattive in modo da garantire omogeneità di trattamento tra i servizi regolati in allineamento ai criteri ROSS.

Tale allineamento si rende ancor più necessario alla luce delle rilevanti rettifiche registrate dall'ISTAT per tale parametro, così come osservato dalla stessa Autorità anche nell'ambito del DCO 67/2024/R/gas per i servizi di distribuzione e misura del gas.

Ove l'Autorità non ritenesse opportuno applicare al servizio di rigassificazione del GNL le variazioni del deflatore e dell'inflazione secondo i criteri ROSS (in analogia ai servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) si ritiene debba essere quantomeno previsto un riconoscimento degli effetti derivanti delle rettifiche ISTAT al deflatore degli investimenti fissi lordi, come prospettato nel sopracitato documento di consultazione.

In generale, al fine di intercettare correttamente le variazioni intervenute nelle serie storiche dell'ISTAT e fornire quindi una corretta rappresentazione del valore degli asset regolati, si ritiene che la revisione del deflatore debba essere effettuata considerando le variazioni rispetto ai valori utilizzati dall'Autorità in sede di approvazione delle precedenti proposte tariffarie. Inoltre, tenuto conto della prospettata revisione dell'ISTAT nella metodologia di calcolo del deflatore che potrà portare a ulteriori variazioni anche significative rispetto alle ultime pubblicazioni e al fine di garantire quanto più possibile trattamenti uniformi tra settori regolati, si ritiene opportuno considerare per l'anno 2023 il valore come da ultima stima del Documento Programmatico di Bilancio utilizzato per i settori della trasmissione e distribuzione elettrica, pari a +1,6% (eventualmente da congruare a mezzo CSEA in caso di differenze significative).

2.3. Modalità e tempistiche di applicazione

S3. *Osservazioni in merito alla proposta, alternativa alla precedente, di rimandare l'eventuale modifica dei criteri in vigore nel 6PR GNL nell'ambito delle valutazioni sull'applicazione del ROSS-base al servizio di rigassificazione del Gnl.*

Per quanto espresso ai precedenti spunti di consultazione, non si ritiene condivisibile rimandare l'eventuale modifica dei criteri tariffari in vigore nel 6 PR GNL nell'ambito delle valutazioni sull'applicazione del ROSS-base al servizio di rigassificazione.

Al contrario si ritiene necessario prevedere che il quadro regolatorio venga adeguato in tempo utile affinché le nuove modalità di aggiornamento dei ricavi e dei corrispettivi sopra richiamati possano trovare applicazione già a partire dal 2024.